



Igino Sorbino
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
iginosorbino@sorbino.191.it

Faq risposta Clienti dello Studio 22 Novembre 2019

COME FONDARE UN MOTOCLUB

(senza scopo di lucro)

I Moto Club hanno forma giuridica di associazioni sportive dilettantistiche (ASD) senza finalità di lucro.

Più precisamente possono essere costituiti in tre forme diverse:

1. ASD senza personalità giuridica
2. ASD con personalità giuridica iscritta nel registro delle Persone Giuridiche Private
3. ASD costituita nella forma di Società di capitali o di cooperativa

In questa FAQ mi occuperò delle prime due figure di ASD (che sono anche le più diffuse), della loro costituzione, delle modalità di funzionamento, rimandando ad una eventuale seconda FAQ le modalità di affiliazione alla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) e dei vantaggi che tale affiliazione comporta.

Premessa

È necessario innanzitutto chiarire cosa voglia dire "personalità giuridica".

Una persona giuridica è un organismo unitario considerato dall'ordinamento come soggetto di diritto, come ente fornito di propria capacità giuridica, e distinto dalle persone fisiche (i soci, diciamo) che lo compongono.

Le associazioni (così come anche le società commerciali o le cooperative) sono persone giuridiche; più precisamente, le associazioni sono persone giuridiche che perseguono scopi "*non di lucro*", ma perseguono scopi idealistici (sempre se leciti!!! quindi mi raccomando, non includete tra i fini del vostro MotoClub anche il razzismo verso le persone coi capelli rossi, e l'incitazione a stirare le vecchiette in mezzo alla strada).

Ma le associazioni sono tutte uguali ?

Si distinguono principalmente due tipi di associazioni :

- a) Riconosciute

b) Non Riconosciute.

Le prime sono quelle iscritte nei registri delle persone giuridiche.

Le seconde sono invece quelle i cui soci hanno optato per la non registrazione, e hanno preferito far vivere l'associazione nelle vie di fatto.

Precisiamo che entrambi i tipi di associazioni hanno piena capacità giuridica, quindi possono essere ad esse imputati diritti ed obblighi, sono titolari di un proprio patrimonio, possono ricevere eredità, possono fare donazioni..... insomma tutto quello che l'ordinamento permette!

L'unica differenza sta nell'autonomia patrimoniale:

- a) l'associazioni riconosciuta ha autonomia patrimoniale perfetta: delle obbligazioni assunte in nome di essa, ne risponde solo l'associazione stessa, col suo patrimonio (se il patrimonio non basta per soddisfare i creditori... questi si attaccano al tram)
- b) al contrario l'associazioni non riconosciuta ha un'autonomia patrimoniale non piena, nel senso che delle obbligazioni assunte in nome di essa, ne risponde prima l'associazione stessa col patrimonio, e poi "coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione" con i loro patrimoni personali

Come si costituisce una associazione ?

Costituire un'associazione non riconosciuta è alquanto semplice.

Esempio:

Tizio, Caio, Sempronio e Mevio si riuniscono a casa di Tizio per vedere il moto GP , ad un certo punto Tizio , gasato dai successi dei diversi campioni dice agli altri: "ehi ragazzi, vogliamo fondare un moto club amici di Marquez , tutti gli altri accettano. Et voilà: l'associazione è fondata!

Questo nel più semplice dei casi. Se vogliamo fare le cose un po' più da professionisti abbiamo bisogno di:

- 1) un atto costitutivo della associazione, in cui sono contenute le volontà di fondare la stessa
- 2) uno statuto, in cui è regolato il funzionamento dell'associazione, diritti e obblighi degli associati, e chi più ne ha più ne metta

I due atti possono essere anche contenuti nello stesso documento. La forma è libera e deve essere opportunamente scritta, inoltre se volete affiliare il vostro moto club alla FMI, nell'atto costitutivo devono essere necessariamente indicati:

- a) nome dell'ente
- b) scopo
- c) condizione di ammissibilità dei soci
- d) regole sull'amministrazione dell'ente e sua organizzazione

Per le associazioni riconosciute, la procedura è un po' più lunga (e costosa!).

Innanzitutto, esse vanno costituite con atto pubblico (davanti al notaio, e già se ne vanno i primi 300 euro).

Tale atto deve contenere:

- a) denominazione dell'ente
- b) scopo (che deve essere possibile e lecito)
- c) patrimonio

- d) sede
- e) norme su ordinamento e amministrazione
- f) diritti e obblighi degli associati
- g) condizioni di ammissione, e norme sull'esclusione degli associati
- h) norme sull'estinzione dell'ente e sulla devoluzione del patrimonio (ricordate che il patrimonio, sia che si tratti di associazioni riconosciute sia non riconosciute, non può tornare ai soci, ma deve essere devoluto ad enti che abbiano fini analoghi)

Stipulato l'atto costitutivo è possibile effettuare la registrazione e ottenere così la piena personalità giuridica.

La domanda per la registrazione va presentata alla prefettura della provincia in cui è stabilita la sede dell'ente. Il prefetto deve solo accertare che lo scopo sia possibile e lecito, e che il patrimonio sia adeguato allo scopo, e procedere alla registrazione entro un termine di 120 giorni.

Naturalmente per la registrazione dell'atto servono 3 copie (l'originale più 2 copie), 3 marche da bollo, e la tassa di registrazione che costa circa 100 euro (e con ciò, abbiamo già esaurito il patrimonio dell'ente!!!).

Una copia la tiene l'Ufficio del Registro e 2, bollate e registrate, vengono restituite all'associazione. Tutte le associazioni, riconosciute e non, devono essere dotate di due organi: assemblea (con relativo presidente) e amministratori.

Gli amministratori hanno il compito di gestire e rappresentare l'ente nei confronti dei terzi, e di eseguire le attività imposte dalla legge, ad esempio la convocazione annuale dell'assemblea.

Le modalità di nomina e durata di carica degli amministratori sono stabilite dallo statuto. l'assemblea è invece un organo collegiale con funzione deliberante, cui partecipano tutti gli associati. Sono di sua competenza tutte le decisioni che riguardano la vita, la disciplina e l'attività dell'associazione, e decide a maggioranza: per le decisioni più importanti non basta però la maggioranza dei presenti, ma è necessaria la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Tutte le associazioni, registrate e non, purché costituite in forma scritta, possono ottenere dall'Agenzia delle Entrate un Codice Fiscale.

Il Codice Fiscale permette di:

- Ü acquistare beni con fattura;
- Ü intestare all'associazione beni immobili (tramite il suo rappresentante legale);
- Ü stipulare contratti di locazione;
- Ü richiedere contributi e/o rimborsi spese a istituzioni;
- Ü erogare compensi;
- Ü versare ritenute d'acconto;
- Ü compilare dichiarazioni fiscali sia proprie (modd. 760, 770) che per dipendenti (modd. 101, 102);
- Ü esercitare attività commerciali abituali e occasionali;
- Ü sfruttare la clausola del TUIR secondo cui puoi chiedere un corrispettivo per un servizio che non diventa attività commerciale

Per ottenere il Codice Fiscale, è necessario comunicare telematicamente all' Agenzia delle Entrate dell'avvenuta "nascita" di questo nuovo soggetto.

Questi rilascerà un codice fiscale (la procedura è gratis... roba da non credere!!!)

Una volta ottenuto il Codice Fiscale, è possibile anche registrare il logo dell'ente, a nome dell'ente stesso.

Attività commerciale dell'associazione e sua fiscalità

Le associazioni che abbiamo anzi descritto ricordiamo che, perseguono scopo non di lucro, tuttavia esse possono esercitare anche attività commerciali, purché gli introiti siano destinati allo scopo dell'ente, e non sia divisi tra i soci.

Per esercitare attività commerciale occasionale e non superiore ad € 5.000,00 annui basta il Codice Fiscale (ricordate di rilasciare le ricevute!).

Diverso è quando si esercita attività commerciale abituale, in tal caso è necessaria la Partita IVA . In questo secondo caso si apre un mondo nuovo, con una infinità di obblighi (tanto che tutti i soci fondatori si chiedono ma quel giorno che abbiamo deciso di fare l'associazione non potevamo andare a mangiarci una pizza !!!) .

In relazione a questa seconda ipotesi, voglio solo evidenziare che :

Le associazioni possono godere del regime fiscale agevolato previsto dalla **legge 398/91** a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, che dispone la forfetizzazione del reddito d'impresa nella misura del 3% dei proventi commerciali e la detrazione dell'IVA acquisti nella misura del 50% di quella a debito (oltre ad altri esoneri dichiarativi e contabili), in questo caso necessita assolutamente dell'affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale con relativa iscrizione nel registro CONI .

Mancando tale affiliazione, non è applicabile la L.398/91 (Sentenza Suprema Corte , ordinanza nr.29402 del 13 novembre 2019) e l'associazione senza scopo di lucro dovrà chiedere l'applicazione dell'art.9-bis del DL 417/91, che prevede l'estensione del predetto regime fiscale anche a favore di tutte le associazioni senza fini di lucro .

In definitiva vale il detto girala come ti pare, allo Stato non importa niente chi sei, purché paghi le tasse!!!

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti*